

Esenzione dal canone RAI per gli "over 75"

L'Agenzia, con la circolare 46/2010, chiarisce i termini per poterne usufruire

/ Luisa CORSO

Con la circolare n. 46 di ieri, 20 settembre 2010, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti relativi ai requisiti e alle modalità di fruizione dell'**esenzione dal canone RAI** prevista per i soggetti di età pari o superiore ai **75 anni**.

La Finanziaria 2008 (L. 244/2007) ha infatti abolito il pagamento del canone di abbonamento RAI per gli indicati soggetti con un reddito proprio e del coniuge **non superiore complessivamente a 6713,98 euro** (516,46 euro per tredici mensilità), **non conviventi** con altri soggetti, diversi dal coniuge stesso e titolari di un reddito proprio.

L'agevolazione è subordinata alla sussistenza congiunta dei suddetti requisiti soggettivi, ed è riferita all'apparecchio televisivo del **luogo di residenza**. In particolare, il soggetto che richiede l'agevolazione deve aver compiuto i 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamento (31 gennaio e 31 luglio di ogni anno); nell'ipotesi in cui l'abbonamento sia attivato nel corso dell'anno, tale requisito deve essere posseduto alla data in cui il contratto è stipulato. Per ciò che attiene al **limite di reddito** massimo per ottenere l'esonero, l'Agenzia chiarisce che tale ammontare è dato dalla **somma** dei seguenti proventi:

- il **reddito imponibile** (cioè al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l'anno precedente (il reddito indicato nel modello CUD, per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione);
- i **redditi soggetti ad imposta sostitutiva** o ritenuta a titolo di imposta, quali, ad esempio, gli interessi maturati su depositi bancari, postali, BOT, CCT e altri titoli di Stato, nonché i proventi di quote di investimenti;
- le **retribuzioni** corrisposte da enti od organismi **internazionali**, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
- i **redditi di fonte estera** non tassati in Italia.

Viceversa, sono **esclusi** dal calcolo:

- i redditi esenti da IRPEF (ad esempio pensioni di guerra, rendite INAIL, pensioni erogate ad invalidi civili);
- il reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
- i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni;
- altri redditi assoggettati a tassazione separata.

Per avvalersi del beneficio, gli interessati devono presentare all'Agenzia delle Entrate una **dichiarazione sostitutiva** che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla norma (art. 1 comma 132 L. 244/2007), compilando il modello disponibi-

le sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per il 2010, dichiarazione sostitutiva entro il 30 novembre

I termini di presentazione delle istanze sono il **30 aprile** di ciascun anno, per coloro che fruiscono dell'agevolazione per la prima volta, e il **31 luglio**, per coloro che intendono beneficiare dell'esenzione per la prima volta in relazione al **secondo semestre dell'anno**. Per le annualità successive, i contribuenti potranno continuare ad avvalersi delle agevolazioni senza presentare nuove dichiarazioni. Limitatamente al **2010**, per beneficiare dell'esenzione dal canone dovuto per il secondo semestre il termine è il **30 novembre**. Tale scadenza vale anche per i soggetti che, in possesso dei requisiti per fruire dell'agevolazione negli anni 2008, 2009 e 2010, non hanno effettuato il versamento del canone e non abbiano fornito alcuna comunicazione all'Agenzia.

Coloro che, invece, nel corso dell'anno attivano per la prima volta un abbonamento, per usufruire del beneficio, qualora ne possiedano i requisiti, devono presentare la dichiarazione sostitutiva entro **60 giorni** dalla data in cui è sorto l'obbligo di pagamento del canone.

Non sono, inoltre, tenuti alla presentazione di una nuova dichiarazione i contribuenti che abbiano già presentato la domanda per ottenere l'esenzione dal pagamento prima dell'emanazione della circ. 46/2010, fatta salva la facoltà da parte degli Uffici di richiedere eventuale documentazione integrativa.

L'agevolazione si applica con riferimento ai canoni dovuti a **decorrere dal 2008**; i contribuenti che, pur essendo in possesso dei requisiti necessari, non si siano avvalsi dell'esenzione in parola, possono recuperare gli importi versati presentando **istanza di rimborso**, secondo il modello reperibile presso gli Uffici o sul sito dell'Agenzia, unitamente alla dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti. Non sono tenuti alla presentazione di una nuova istanza di rimborso i contribuenti che, prima dell'emanazione della circolare, abbiano già presentato l'istanza.

Da ultimo, occorre ricordare che, ai sensi della norma citata, a fronte dell'**indebita fruizione** del beneficio è prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa compresa tra **500 e 2.000 euro** per ogni annualità, oltre al pagamento del canone evaso e agli interessi di mora.